

Al Presidente
dell'Assemblea legislativa

ESEMPLARE
ORIGINALE

Oggetto: Emendamento all'Atto n. 623 bis

EMENDAMENTO:

Il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, come sostituito dall'articolo 8, comma 5, dell'atto n. 623 bis, è sostituito dai seguenti:

"6. La concessione prevede l'eventuale partecipazione del concessionario ad interventi, azioni e misure finalizzate alla tutela del giacimento da attuare all'interno delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23 ed il pagamento di eventuali indennità dovute ai proprietari dei terreni ricompresi all'interno delle aree di salvaguardia.

6 bis. Se le aree oggetto del permesso di ricerca o della concessione ricadono in tutto o in parte sui beni di proprietà collettiva o gravati da diritti di uso civico di cui alla l. 168/2017, il ricercatore o il concessionario è chiamato a corrispondere agli enti esponenziali dei domini collettivi una indennità dovuta per le ~~aree~~ ^{zone} di tutela assoluta interessate dal mutamento di destinazione d'uso ed un ristoro economico per l'eventuale limitazione dei diritti di uso civico nelle zone di rispetto e nelle zone di protezione, nel rispetto della normativa vigente in materia di domini collettivi e di usi civici.

6 ter. L'indennità e il ristoro di cui al comma 6 bis sono definiti attraverso un accordo preventivo, rispetto alla procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 10, tra la Regione, titolare del potere concessorio, e l'ente esponenziale interessato, titolare del diritto di uso civico.

6 quater. In mancanza dell'accordo preventivo di cui al comma 6 ter, l'importo dell'indennità e del ristoro è determinato da un perito demaniale di consolidata esperienza estratto a sorte dall'elenco regionale dei periti demaniali di cui al regolamento regionale 30 ottobre 1984, n. 7 (Istituzione dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici, di cui all'art. 6 della L.R. 13 gennaio 1984, n. 1). I relativi oneri economici sono sostenuti dagli enti esponenziali dei domini collettivi, ai quali spetta il rimborso di una quota pari al cinquanta per cento degli stessi da parte del concessionario alla data della sottoscrizione della convenzione."

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

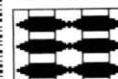
La proposta di emendamento prevede la corresponsione di una indennità a favore degli enti esponenziali dei domini collettivi dovuta per le aree di tutela assoluta interessate dal mutamento di destinazione d'uso ed un ristoro economico per l'eventuale limitazione dei diritti di uso civico nelle zone di rispetto e nelle zone di protezione, nel rispetto della normativa vigente in materia di domini collettivi e di usi civici. L'emendamento stabilisce, inoltre, che l'indennità ed il ristoro di cui al comma 6 bis sono definiti attraverso un accordo preventivo, rispetto alla procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 10, tra la Regione, titolare del potere concessorio, e l'ente esponenziale interessato, titolare del diritto di uso civico. In mancanza di accordo preventivo l'importo dell'indennità e del ristoro sarà determinato da un perito demaniale di consolidata esperienza estratto a sorte dall'elenco regionale dei periti demaniali, i cui oneri economici saranno inizialmente sostenuti per l'intero dagli enti esponenziali dei domini collettivi, che avranno diritto al rimborso di una quota pari al cinquanta per cento degli stessi da parte del concessionario alla data della sottoscrizione della convenzione.

Le disposizioni di cui alle presenti proposte di emendamento non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Regione Umbria-Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0002031 del 23/03/2021
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 10/2/5/3



APPROVATO

AMMISSIBILE

EX ART. 69 R. I.

Firma